

ARPAT - AREA VASTA COSTA - Dipartimento di Piombino – Elba – Settore Supporto Tecnico

Via Adige, 12 - Loc. Montegemoli - 57025 - Piombino (LI)

N. Prot: Vedi segnatura informatica cl.: **PB.01.11.07/39.32** del 24/04/2025 a mezzo: PEC/mail

Alla Regione Toscana
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
c.a. **Arch. C. Chiodini**
PEC regionetoscana@postacert.toscana.it
E-mail pietro.carnevali@regione.toscana.it
E-mail lorenzo.galeotti@regione.toscana.it

Oggetto: valutazione tecnica. [ID 2375] Art. 19 D. Lgs. 152/2006 e art. 48 L.R. 10/2010. Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi, sito in loc. Montegemoli, via Ombrone snc, nel Comune di Piombino (LI). Proponente Mannari S.r.l. Richiesta di contributi istruttori sulla documentazione integrativa e di chiarimento. Aprile 2025

Riferimento:

Richiesta di contributo della Regione Toscana Settore VIA VAS prot. n. 219533 del 2/04/2025, agli atti ARPAT con prot. n. 27677.

Documentazione esaminata:

- Integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale rev.00 del 27/03/2025
- Procedura per il controllo e la sorveglianza radiometrica
- Risposta alla richiesta di integrazioni di ARPAT (prot. ARPAT n. 11302 del 11/02/2025): *“Valutazione di impatto acustico-Impianto di produzione misto cemento”* datata 27/03/2025 e redatta dal TCA Ing. Lorenzo Camberini (ENTECA n.8230);

Aspetti di competenza su cui ci si esprime:

- Contributo specialistico in materia emissioni atmosferiche, ambiente idrico, acque meteoriche dilavanti (AMD), scarichi, rifiuti, suolo, sottosuolo ed interferenze con procedimento bonifica (SIN)
- Contributo specialistico in materia Impatto acustico

Contributi istruttori specialistici (CII)

Il presente parere è stato realizzato con l'apporto e il contributo specialistico del Settore Agenti Fisici di ARPAT.

Norme di riferimento:

- D. Lgs.152/2006 e s.m.i.
- L.R.10/10 e s.m.i.
- DPGRT n.46/R/2008 e s.m.i.
- D.M. n.127/2024
- D. Lgs. n.155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e relativi allegati.
- Piano regionale per la qualità dell'Aria ambiente (PRQA), Allegato 2, Parte Prima, Par.6 (Linee Guida per la valutazione delle emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico o stoccaggio di materiali polverulenti)
- Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources (EPA, AP-42):
<https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emissions-factors-stationary-sources>

Sintesi istruttoria:

Le modifiche proposte riguardano:

- ampliamento dell'area di impianto per stoccaggio "End of Waste";
- aggiunta delle seguenti lavorazioni:
 - produzione di misto cementato dagli inerti "end of waste" prodotti;
 - produzione di calcestruzzo non strutturale dagli inerti "end of waste" prodotti;
- aumento dei quantitativi di rifiuti trattati;
- diversa distribuzione interna delle aree di trattamento e recupero.

Rispetto al precedente contributo istruttorio del febbraio 2025, si prende atto che con DD 5620 del 19/03/2025, il Settore Autorizzazioni Rifiuti di RT ha autorizzato il progetto di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica ex art.208 in possesso dell'azienda, relativo a:

- introduzione dei macchinari (nuovo frantumatore Omtrack Ulisse e vaglio Beckers) per l'attività di recupero, uno dei quali è citato nella relazione tecnica allegata alla presente istanza (Omtrack Ulisse);

- apertura di un accesso tra l'area oggetto della vigente autorizzazione ex art.208 e quella dove avverrà l'attività di produzione conglomerati e stoccaggio EoW, al momento utilizzata esclusivamente per tale deposito e non ricompresa nell'area autorizzata alla gestione rifiuti.

con le seguenti prescrizioni :

- trasmettere alla Regione Toscana e ad ARPAT le procedure operative in caso di sversamento accidentale di sostanze inquinanti e le misure di tutela legate al suolo e alla risorsa idrica;
- mettere in esercizio il nuovo frantumatore-vaglio denominato Omtrack Cruscher ULISSE (Matricola: 99803300T) solo a sostituzione dell'attuale frantumatore-vaglio Imisa IF 750;
- comunicare la data con la quale sarà dato inizio della gestione dell'impianto nella configurazione gestionale modificata.

La modifica dell'atto ha comportato l'aggiornamento della planimetria rappresentante la configurazione impiantistica autorizzata.

In data 13 gennaio 2025 la Regione Toscana trasmetteva con prot. n. 14219, recepita da ARPAT in data 13 gennaio 2025 prot. n. 2025/2292, la richiesta di contributi tecnici istruttori in merito alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi della società Mannari srl sito in via Ombrone snc in loc. Montegemoli nel Comune di Piombino (LI). In data 25 febbraio 2025 la Regione Toscana, con prot. n.132187, recepita da ARPAT in data 25 febbraio 2025 prot. n. 2025/15868, trasmetteva al Proponente la richiesta di integrazioni e chiarimenti alla luce di quanto emerso dal precedente contributo istruttorio. In data 02 aprile 2025 la Regione Toscana trasmetteva con prot. n.219533, ricevuta da ARPAT con prot. n.2025/27677 in data 02 aprile 2025, la richiesta di contributi tecnici istruttori in merito alla documentazione integrativa fornita dal Proponente società Mannari srl.

Aspetti ambientali:

componente Atmosfera

La valutazione degli impatti sulla matrice atmosfera, imputabili all'emissione di polveri diffuse, non essendo presenti emissioni convogliate o convogliabili, era stata svolta dal Proponente a pag.60 dello Studio d'Impatto Ambientale.

In seguito alla richiesta di integrazioni formulata dai competenti uffici regionali, nella documentazione integrativa presentata, il Proponente ha presentato un aggiornamento della stessa, dove in particolare sono state riesaminate e rivalutate le stime emissive imputabili alle sorgenti presenti nel perimetro dello stabilimento.

In particolare è stato giustificata l'adozione di un coefficiente $M=2,5\%$, relativo all'umidità dei materiali stoccati, riducendolo cautelativamente, rispetto alla valutazione iniziale; sono state chiaramente individuate le aree pavimentate (e non) e sono state rivalutate le emissioni imputabili al traffico sulle stesse.

Il calcolo aggiornato del rateo emissivo, in funzione dei giorni di funzionamento previsti e della distanza dai recettori limitrofi, ammessa la compatibilità ambientale del progetto, suggerisce l'opportunità di effettuare un monitoraggio, come preventivato dal proponente già nella prima stesura dello SIA (pag.66), mediante campionatori automatici a membrana e flusso costante.

Ciò detto, appare opportuno che siano prescritte al Proponente tutte quelle misure di mitigazione indicate nelle diverse relazioni prodotte. In particolare, si ricordano:

- **L'area di stabilimento dovrà essere completamente recintata e, lungo la recinzione, dovrà essere realizzata una schermatura tramite piante sempreverdi di specie forestali caratterizzanti il sito (tuia e pino), che per larghezza e frequenza d'impianto risulti idonea a schermare e ridurre gli impatti per la diffusione delle polveri.**
- **I due impianti (di produzione del misto cementato e del calcestruzzo non strutturale) non funzioneranno mai contemporaneamente ma alternativamente.**
- **Dovrà essere attivato il monitoraggio verso due recettori vicini, opportunamente individuati, secondo le indicazioni fornite nello Studio di Impatto Ambientale e in conformità al Decreto Legislativo 13 Agosto 2010, n.155 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", con particolare riferimento, per il PM10, all'allegato VI punto 4**

(conformemente alla norma UNI EN 12341:2014) e all'Allegato I, nota 4 alla tabella 1 per la rappresentatività delle misure indicative.

- Nelle condizioni in cui si verificano condizioni di vento o aridità della pavimentazione in terra battuta o dei cumuli dovrà essere attivato il sistema di bagnatura. In particolare il Proponente ha previsto l'attivazione di ugelli che bagnano il materiale, durante il funzionamento dei nastri, ad ogni passaggio del materiale, e il mantenimento dell'umidità del materiale abbancato maggiore del 4% (pag. 7 delle integrazioni).
- “Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento comporterà la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento”.
- L'altezza massima dei cumuli sarà limitata a 4 metri, debitamente verificati con delle aste poste all'interno dell'impianto.

Si ritiene in ogni caso prescrivere anche quanto segue:

- Il Gestore dovrà formalizzare le misure gestionali adottate e il sistema di registrazione dello svolgimento di tali attività per:
 - mantenere pulite le aree pavimentate presenti nello stabilimento (frequenza di spazzatura meccanica/manuale e di lavaggio);
 - verifica del buon funzionamento degli impianti di rilevazione del vento e degli altri parametri ambientali;
 - verifica del buon funzionamento del sistema di bagnatura/umidificazione dei materiali.
- Dovrà essere installata una manica segnavento, al fine di rendere immediatamente rilevabile l'intensità del vento presente; a ns avviso dovrebbe essere prevista la sospensione della attività con vento superiore a 6 m/s per più di 5 minuti consecutivi.
- Nello stabilimento dovrà essere prescritta una velocità massima dei mezzi meccanici di 5 km/h.
- Dovranno essere adottate le misure di gestionali indicate dall'Allegato 5 alla Parte Quinta del TUA.

componente Ambiente idrico, suolo e sottosuolo;

Matrice Acque e scarichi

- *Non è stato fornito il fabbisogno idrico dei due impianti di produzione né la stima delle acque necessarie all'abbattimento delle polveri nell'area di gestione rifiuti per la valutazione della capacità di copertura del fabbisogno stesso mediante le fonti individuate; se ne chiede l'integrazione.*

Il proponente ha fornito il dato di fabbisogno idrico richiesto, specificando che sarà soddisfatto con acque di qualità inferiore a quella potabile. La richiesta è stata soddisfatta.

- *Nel tratto di fosso limitrofo all'azienda le acque risultano per lo più salmastre, in quanto risentono fortemente della risalita delle acque marine in funzione delle maree e delle correnti. Si suggerisce pertanto un'attenta valutazione della loro idoneità all'utilizzo e il ricorso, se del caso, ad un diverso tipo di approvvigionamento di acqua di qualità inferiore a quella potabile.*

Il proponente ha dichiarato che eseguirà la misura e la registrazione della salinità dell'acqua prelevata dal fosso Corniaccia per l'abbattimento delle polveri. Si fa presente che tale controllo non si ritiene significativo dal punto di vista ambientale: il suggerimento fornito nel precedente parere costituisce un elemento di conoscenza delle caratteristiche delle acque che è stato ritenuto utile fornire all'azienda al fine della valutazione del loro possibile utilizzo.

- *Si richiede una revisione del piano che descriva la gestione complessiva delle AMDC prodotte, dettagliando la parte relativa alla quantificazione dei volumi di pioggia previsti sulla base di dati pluviometrici ufficiali a supporto del dimensionamento dei manufatti.*

Rispetto alla richiesta sopra riportata, si sottolinea che il Piano di Gestione presentato in prima istanza è stato redatto in maniera non sufficientemente rispondente ai criteri indicati al Capo 2 dell'Allegato 5 del DPGRT n.46/R/08. Nello stesso si affermava che i tempi di ritorno utilizzati per il dimensionamento dei manufatti erano inferiori ai 50 anni (cfr. pag.11) senza fornire i dati pluviometrici ufficiali, che pertanto sono stati richiesti; peraltro, l'azienda afferma che il sovradimensionamento rende possibile il trattamento di una frazione volumetrica maggiore della prima pioggia, senza ulteriori dettagli.

In seguito a tale richiesta, l'azienda ha fornito il dato pluviometrico della precipitazione cumulativa relativa all'anno 2024 registrata dalla Stazione di Venturina [TOS11000004], informazione che non si ritiene sufficiente.

In considerazione del fatto che il successivo procedimento di modifica dell'autorizzazione unica ex art. 108 avrà ad oggetto anche la modifica del titolo abilitativo allo scarico, **si richiede che la relativa istanza sia accompagnata una revisione del Piano di Gestione i cui contenuti siano rispondenti a quelli previsti dalla normativa regionale vigente.**

In merito alle acque sotterranee, veniva richiesto quanto segue:

- Il Proponente riporta:

Si specifica che i piezometri sono già presenti ed in numero pari a 5; verranno integralmente rinnovati con nuovi nelle adiacenze degli esistenti al fine di garantire una migliore ricarica. Il monitoraggio delle acque sotterranee sarà pertanto condotto attraverso i cinque piezometri, posizionati sia all'interno che lungo il perimetro dell'impianto.

L'attività seguirà le indicazioni fornite dalle *"Linee guida per la predisposizione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee in sistemi a media e bassa permeabilità in impianti produttivi e interpretazione preliminare dei dati"* dell'ARPAT, garantendo un controllo efficace e conforme agli standard ambientali. Di seguito si riporta l'esatta ubicazione dei 5 piezometri (vedi figura 9).



Si ritiene chiarito l'aspetto inerente al numero di piezometri indicato al punto 1 richiesto nel precedente contributo istruttorio.

Si ribadisce inoltre quanto precedentemente espresso, ossia la **necessità di aggiornare il piano di monitoraggio delle acque sotterranee proposto, prevedendo due misure annuali da effettuare nei periodi di magra e di morbida e la misura in campo dei parametri chimico-fisici quali: temperatura, conducibilità e pH, oltre alla misura del livello piezometrico.**

Inoltre, si ricorda che **per la caratterizzazione dei prodotti EoW, i quali risulteranno stoccati in area non impermeabilizzata, è prevista l'esecuzione del test di cessione che dovrà essere effettuata seguendo i criteri riportati all'Allegato 3 del DM 186 del 5.04.2006.**

componente Rumore e vibrazioni;

In relazione alla precedente valutazione di impatto acustico presentata dal TCA Ing. Lorenzo Camberini e datata 05/04/2024, relativa al procedimento in oggetto, ARPAT ha richiesto, con nota prot. n.11302 del 11/02/2025 alcune integrazioni alle quali la Ditta ha risposto puntualmente presentando la *"Valutazione di impatto acustico-Impianto di produzione misto cemento"*, datata 27/03/2025 e redatta dal TCA Ing. Lorenzo Camberini, come di seguito dettagliato:

1. *Fornire l'elenco di tutte le sorgenti di rumore a servizio dell'intero impianto di trattamento e recupero rifiuti (esistenti e previste) e, per ognuna di esse, specificare la tipologia, la dislocazione, la caratterizzazione acustica e la durata di esercizio giornaliero e precisare quali di queste siano già esistenti nel ciclo produttivo, quali nuove installazioni, quali siano in sostituzione di quelle esistenti e quali nuovi acquisti da inserire nel ciclo di lavorazione.*

Nel paragrafo 2.1 della valutazione presentata il TCA riporta un elenco delle sorgenti sonore fisse:

- S.1: Impianto di produzione di misto cemento- marca MEV
- S.2: gruppo elettrogeno – marca Kelli – K LW 60 PEMS (generatore diesel che fornisce energia all'impianto S.1)

- S3: Impianto per la miscelazione di conglomerato a freddo – marca Blend E050 matricola 120113

specificandone la tipologia (allegando schede tecniche) e la loro collocazione (layout dell'area di produzione), precisando inoltre che le stesse sono già in situ ma non in uso. Le stesse sono state attivate e portate al massimo regime di funzionamento al solo fine di poter effettuare i rilevamenti fonometrici necessari per la predisposizione della VIAc. Il TCA indica che le tre sorgenti fisse non lavorano tutte contemporaneamente. Al punto 2.2 vengono indicate come sorgenti mobili una motopala ed un camion con rimorchio dei quali non sono disponibili schede tecniche, ma che, come precisato al paragrafo 3 delle integrazioni presentate, durante i rilevamenti fonometrici effettuati sono state attivate, ed il cui livello sonoro rimane rappresentativo anche in caso di eventuale modifica di marca e modello degli stessi.

2. *Identificare quali delle sorgenti sonore di cui sopra, distinguendo tra nuove installazioni e esistenti, fossero attivate durante le misure di rumore ambientale e quali durante quelle di rumore residuo, definendone anche il grado di attivazione (per esempio se l'attrezzatura stesse lavorando a pieno regime od in altra condizione).*

Nel paragrafo 3 vengono indicati gli orari e gli scenari di funzionamento:

- orario di lavoro in sola fascia diurna dalle ore 07:00 alle ore 18:00 con pausa tra le ore 12:00 e le ore 13:00;
- L'impianto S.3 viene attivato esclusivamente quando S.1 e S.2 non sono operativi. Ciò costituisce un vincolo tecnico-organizzativo che il TCA dichiara essere stato imposto dal titolare dell'attività e che garantisce la non contemporaneità delle tre sorgenti S.1. s.2 ed S.3. Gli scenari di lavoro sono quindi:

+ Scenario 1: S.1 ed S.2 attivi mentre S.3 non attivo + funzionamento di sorgenti mobili (una motopala ed un camion con rimorchio);

+ Scenario 2: S.1 ed S.2 non attivi mentre S.3 attivo + funzionamento di sorgenti mobili (una motopala ed un camion con rimorchio);

- i rilevamenti fonometrici effettuati nei due scenari sono stati operati in regime di massimo esercizio, così da determinare la condizione più cautelativa ai fini della valutazione dell'impatto acustico.

3. *Eseguire la verifica del rispetto dei limiti di legge considerando il contributo acustico di tutte le sorgenti di rumore di proprietà dell'impianto (esistenti e nuove) comprese sorgenti quali, frantumatori, vagli, motopala e camion dotati di rimorchio, (questi ultimi citati a pag.9 della relazione presentata).*

Alla luce dei paragrafi 2 e 3 della valutazione integrativa presentata sono stati chiariti i possibili scenari di funzionamento e tipologie di sorgenti sonore poste all'interno dell'area di produzione, confermando così il rispetto dei valori limite presso i ricettori R1 ed R2, già presentato, ed aggiungendo una stima, presso l'area attigua posta a sud dell'impianto, del contributo acustico dell'impianto nei vari scenari, che conferma il rispetto dei valori limite anche in quell'area.

4. *Produrre una stima dei valori di traffico esistente e di contributo aggiunto a supporto della dichiarazione di non significatività del traffico veicolare indotto.*

Il TCA indica che è stato ipotizzato uno scenario massimo di 20 transiti/giorno di mezzi pesanti. Dal calcolo emerge un SEL complessivo di circa 93 dB(A), valutato sommando 20 passaggi singoli aventi ciascuno un SEL pari a 80 dB(A), che, distribuito su 16 ore diurno, corrisponde a circa 45,5 dB(A) ad una distanza di 7 m. Tale valore si mantiene nei valori limite previsti dal PCCA nelle aree attraversate. Il TCA valuta, inoltre, il contributo acustico del traffico veicolare indotto in caso di raddoppio dei transiti (40 passaggi/giorno), che porterebbe ad una stima del SEL pari a 96 dB(A) (sempre ad una distanza di 7 m), che valutato sulle 16 ore, porterebbe ad un livello medio intorno a 48,5 dB(A), restando quindi al di sotto dei valori limite.

5. *Fornire indicazioni più di dettaglio in merito alla possibilità di non considerare come ricettori anche le aree esterne contigue all'impianto non di proprietà dello stesso e utilizzabili da persone o comunità anche a scopo lavorativo (ad esempio perché aree non praticabili o perché effettivamente destinate dai provvedimenti comunali esclusivamente a deposito). In caso contrario, eseguire la verifica del rispetto del limite di emissione e di immissione assoluto anche in prossimità di tali ricettori.*

Nella relazione datata 05/04/2024 erano stati presi in considerazione due ricettori (R1 ed R2) che prevedevano la presenza di persone, classificati rispettivamente in classe V (area prevalentemente industriale) e classe III (area di tipo misto). Al fine di valutare il contributo acustico anche in aree contigue all'impianto di produzione (come da richiesta di cui al presente punto), il TCA ha verificato l'impatto acustico anche presso l'area posta al confine sud dell'impianto (che risulta essere l'area attigua più vicina all'attività), adibita

a scopi lavorativi. Tale verifica è stata eseguita attraverso un calcolo analogo a quello utilizzato nella precedente valutazione del 05/04/2024 per valutare l'impatto acustico dell'impianto presso i ricettori R1 ed R2, portando alla determinazione di un livello di emissione al confine sud pari a 54 dB(A) nello scenario 1 e di 50 dB(A) nello scenario 2. Analoga valutazione è stata svolta per i valori assoluti di immissione e per quelli differenziali di immissione, per i quali è stato confermato il rispetto.

In conclusione, esaminata la documentazione presentata, per quanto sopra esposto, si ritiene che il proponente, in relazione alla matrice acustica, abbia risposto alle integrazioni richieste. Dalle valutazioni presentate emerge che l'attività svolta nelle modalità indicate nei due scenari presentati, rispetti, in orario diurno, i valori limite previsti.

componente Materiali di scavo, rifiuti e bonifiche:

Si riportano di seguito le richieste e la valutazione delle risposte del proponente, ricordando nella tabella seguente le modifiche richieste delle quantità di rifiuti gestite dall'azienda

Quantità in t (valori massimi ammessi)	R13 istantanea totale	R13 istantanea inerti	R13 istantanea altri rifiuti	R13 annuale totale	R5 annuale totale	R5 giornaliero
vigente	8.000	7.000 (max 3.500 t non C&D)	1.000	160.000	140.000	540 (max 70 scorie acciaieria)
richiesta	25.000			1.000.000	750.000	2.000
incremento %	212,5			525	435	270

Tab.1. Confronto tra quantitativi autorizzati e quantitativi richiesti

- *Il gestore dichiara che i giorni di lavorazione annuali saranno 330, per cui, considerando il quantitativo massimo giornaliero gestito in R5, il quantitativo massimo annuale di 750.000 t non risulta coerente. Si ritengono necessari chiarimenti*

E' stato specificato che il quantitativo massimi di trattamento annuo comprende l'operazione R12 e non solo l'operazione R5 come riportato nella tabella del SIA; pertanto, il dato giornaliero complessivo risulta di 2.273 t/g, corrispondente ai 750.000 t annue totali. La richiesta è stata soddisfatta.

- *Non è riportata in tabella l'attività D15 menzionata tra le operazioni previste (pag.31 SIA) e riportata per i rifiuti con codice 170504 (terra e rocce) 170506 (materiale da dragaggio) e 170904 (rifiuti misti da costruzione e demolizione) nella tabella di cui alle pagine 47 e 48 del SIA. Anche nella planimetria non è riportata evidenza di aree destinate allo stoccaggio in D15. Si ritengono necessari chiarimenti/precisazioni in merito*

La documentazione riporta una richiesta di gestione in D15 per gli EER 170504, 170506, 170904 per un totale di 20.000 t/a con uno stoccaggio massimo giornaliero di 2.000 t.

Si osserva che tale quantità si va a sommare a quella richiesta di 25.000 t sottoposte a stoccaggio giornaliero in R13, in quanto non era stata considerata nel prospetto complessivo. A meno di fraintendimenti, si passa pertanto da una quantità giornaliera totale di rifiuti stoccati pari a 27.000 t, per un totale annuale di 1.025.000 t. Per quanto riguarda la planimetria, il gestore ha modificato la planimetria, indicando la destinazione di uno dei settori destinati ai rifiuti in R12 (CER variabili) allo stoccaggio D15, come risulta dal confronto tra le due planimetrie riportate di seguito (Fig.1 e Fig.2); nella sostanza il gestore ha sottratto uno stallone ai rifiuti in R13/R12, senza diminuire la quantità degli stessi, destinandolo all'incremento dei quantitativi stoccati derivante dai rifiuti gestiti in D15. La richiesta è stata soddisfatta, per le osservazioni relative alla capacità di stoccaggio si rimanda al punto successivo.




Fig.1 Planimetria documentazione prima istanza

riguarda la possibile diffusione di odori non si prevedono impatti in quanto i rifiuti trattati sono di natura inerte, privi di componenti organiche putrescibili.” Si chiedono chiarimenti in merito

L'azienda non individua misure preventive o di contenimento del possibile impatto, ma misure di controllo, proponendo un monitoraggio con dispositivi Radiello di ammoniaca e acido solfidrico: **si ritiene necessario che il proponente provveda ad adottare misure di contenimento della componente odorigena e di eventuale percolato mediante adeguate forme di stoccaggio (es. scarrabili coperti) e a minimizzare i tempi di residenza dei rifiuti.**

- *Considerata la richiesta di gestione di RAEE (EER 160214 e 160216) in R13/R12, nonché di altri rifiuti metallici come quelli originati da operazioni di demolizione, si ritiene necessario che il proponente valuti gli obblighi di sorveglianza radiometrica di cui all'art. 72 di cui al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i., per i rifiuti costituiti da metalli, e al D. Lgs. 49/2014 per i RAEE, allo scopo di mitigare l'eventuale relativo impatto.*

L'azienda ha presentato la Procedura per il controllo e la sorveglianza radiometrica mediante strumento portatile nella rev.3 del 25/03/2024. **Tale procedura dovrà essere allegata all'istanza di modifica dell'autorizzazione.** La richiesta è stata soddisfatta.

Parere sintetico conclusivo:

In merito al procedimento di cui all'oggetto, sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni specifiche evidenziate in precedenza ed alla luce di quanto espresso nei paragrafi precedenti si esprime una **Valutazione Positiva condizionata alle proposte di prescrizione** sopra evidenziate **in grassetto**.

Il presente contributo istruttorio è reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L.R. 30/2009 ed è prodotto quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, finalizzato esclusivamente a fornire gli elementi tecnici utili alla definizione del provvedimento di competenza della Regione.

Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Ing. Andrea Villani²

² Documento informatico sottoscritto con firma elettronica così come definita all'art.1 comma1 lettera q del D. Lgs.82/2005